

STUCCHI ed altri: « Modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari di Lecco e di Bergamo » (3373)

S. 233-647-2189-4151. — SIMEONE ed altri; SERVODIO ed altri; RIZZA ed altri; MANTOVANO ed altri; MOLINARI ed altri: « Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari » (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 233, d'iniziativa dei senatori Germanà e Lauro; n. 647, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi e Monteleone e n. 2189, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri*) (455-770-1157-2527-4391-B).

La seduta termina alle 21,20.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO MARIO PEZZOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 6661

MARIO PEZZOLI. Il provvedimento di cui ci occupiamo è previsto dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, chiamata più semplicemente « Legge La Pergola », che detta i modi e le forme con cui le varie disposizioni comunitarie debbono venir recepite ed attuate. Norma fondamentale, questa, che a nostro avviso deve essere corretta in alcuni suoi punti, visto che dal 1989 ad oggi le cose sono sensibilmente cambiate, soprattutto per la numerosa e variegata legislazione nazionale di recepimento della norma europea.

La necessità di modificare le norme europee in funzione delle esigenze economiche e sociali del nostro paese deve a mio avviso rappresentare uno dei principali contenuti della legge comunitaria per il futuro, ed è per questo che è stata presentata dal mio gruppo una proposta di modifica della legge « La Pergola » in cui compare questo principio.

Non è assolutamente possibile quindi che il Parlamento espleti una mera funzione notarile su argomenti importanti come le norme europee. Bisogna che vi sia

un giusto equilibrio tra fase discendente e fase ascendente, nei rapporti tra le autorità comunitarie e i Parlamenti nazionali per evitare un accentramento di potere a favore delle prime. L'appartenenza alla Comunità europea non deve essere una sudditanza! Ogni Stato membro ha il diritto prima di tutto di soddisfare e tutelare gli interessi dei propri cittadini e poi quelli anche di altri Stati.

Come più volte sottolineato, la normativa comunitaria essendo molto rigida, non tiene conto delle differenze esistenti nei diversi Stati membri, soprattutto delle loro specificità territoriali, arrecando così notevoli problemi alle realtà produttive del paese se non equamente calibrata al momento della sua attuazione. Gran parte della normativa comunitaria è stata attuata dal nostro paese con criteri discutibili, ignorando le conseguenze che la sua applicazione avrebbe avuto sul tessuto economico e sociale. Questi concetti sono stati più volte espressi da me e da altri miei colleghi, ma il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno fatto ben poco per recepire queste considerazioni concretizzandole in dati di fatto. Più volte è stata sottolineata l'opportunità di sviluppare una vera e propria sessione comunitaria vista la rilevanza che il provvedimento in questione e la relazione annuale del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione delle normative comunitarie, stanno assumendo. Si è visto qualche risultato apprezzabile?

Passando ad una valutazione di merito, il provvedimento ha deluso le aspettative del nostro gruppo vista l'esiguità e la povertà in termini sostanziali dei contenuti. Ci si aspettava, come nella legge comunitaria 1999, temi di una certa rilevanza che andassero ad investire il tessuto economico e sociale del paese. Si ricordi per esempio le importanti modifiche che sono state apportate al decreto legislativo n. 155 del 1997 sull'igiene dei prodotti alimentari, soprattutto sulla riduzione delle richieste economiche e burocratiche alle piccole e medie imprese del settore. O ancora il costruttivo confronto che c'era stato tra il Governo, i gruppi di opposi-

zione e la maggioranza proprio per l'inserimento all'interno del provvedimento comunitario di norme innovative e di modifica che permettessero una necessaria variazione della legislazione nazionale di attuazione delle norme comunitarie.

Anche per il provvedimento in questione si era cercato di trovare un punto di contatto tra l'opposizione, il Governo e la maggioranza conoscendo perfettamente le difficoltà per l'inserimento di argomenti nuovi, in base al regolamento della Camera. In Commissione politiche dell'Unione europea, al momento della discussione del disegno di legge comunitario era stato chiesto dal collega Lembo, al presidente Ruberti, di esercitare, nell'ammissibilità degli emendamenti, criteri di flessibilità, proprio per l'importanza che il provvedimento aveva assunto, e ciò è avvenuto. Quello che è successo dopo è stato scorretto soprattutto nei confronti dell'opposizione che ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo e costruttivo. Durante la votazione degli emendamenti una parte della maggioranza ha richiesto l'intervento del Presidente della Camera per una ulteriore valutazione di ammissibilità di alcuni emendamenti.

Il Presidente non ha fatto altro che applicare alla lettera il regolamento rendendo inammissibili gran parte degli emendamenti presentati dall'opposizione. Di argomenti rilevanti ce ne sarebbero stati, soprattutto in campo agricolo. Penso al filone dei fitofarmaci, in particolare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; o alle eventuali modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; o ancora alla proroga di un anno dell'applicazione del decreto legislativo n. 155 del 1997 sull'igiene dei prodotti alimentari, o al famoso emendamento sulla conservazione di alcuni uccelli selvatici.

Problemi quali le biotecnologie e soprattutto l'utilizzo dei prodotti geneticamente modificati e la loro etichettatura, che in questi giorni vengono affrontati in

sede europea, sono stati solo parzialmente inseriti nella comunitaria del 2000 (vedi l'articolo sulle sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali). Argomenti su cui il nostro gruppo aveva presentato emendamenti significativi che sono stati « neutralizzati » da un colpo di mano della maggioranza che ha impedito il necessario e opportuno approfondimento di un provvedimento che a nostro avviso è privo di spina dorsale. È prevalsa, come è accaduto molte volte con questo Governo e con questa maggioranza, la logica di partito, i « campanilismi » di settore, che sicuramente non hanno fatto gli interessi dell'Italia e dei suoi cittadini.

C'è da sottolineare la mancanza di logica e di organicità nel comportamento del Governo, che dal momento dell'approvazione definitiva in XIV Commissione fino ad oggi, è andato a presentare emendamenti contenenti argomenti nuovi che avrebbero sicuramente meritato un'analisi più approfondita. Si pensi, per esempio, all'emendamento 13.3 — oggi comunque ritirato dal Governo — sulle trasmissioni televisive, in particolare alla parte, sulla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori che va protetto da trasmissioni violente e pornografiche, su cui ho presentato una proposta di legge, e su cui ritengo sia necessaria una discussione ed un esame più approfondito della materia.

Il nostro gruppo ha presentato degli ordini del giorno che riassumono in gran parte gli emendamenti che non sono stati accolti. Considerato il comportamento che l'esecutivo ha tenuto in merito agli impegni che gli sono stati sottoposti, il nostro voto non sarà negativo, ma di astensione, pur rimanendo le nostre riserve formali e sostanziali di cui l'onorevole Lembo ed il sottoscritto hanno già detto.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA
DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL
DEPUTATO PIERO RUZZANTE SUL DI-
SEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
N. 7194

PIERO RUZZANTE. Desidero esprimere a nome del gruppo dei Democratici

di sinistra-l'Ulivo il voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 163 per la proroga delle missioni internazionali di pace.

Sono 9.477 i militari italiani impegnati nelle missioni di pace all'estero: in Macedonia, in Albania, in Bosnia, ad Hebron ed in Kosovo.

Gli obiettivi fondamentali delle nostre missioni sono quelli di consolidare il processo di pace e il rafforzamento della democrazia con particolare attenzione all'area balcanica.

Voglio qui ricordare in particolare da un lato la funzione dell'Arma dei carabinieri nell'addestramento delle polizie locali per la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità organizzata, dall'altro l'azione nel Kosovo per disciplinare il rientro dei profughi e per concorrere al raggiungimento di una soluzione pacifica nella crisi kosovara.

Questa presenza dei militari italiani all'estero rappresenta il rispetto degli impegni assunti dall'Italia a livello di comunità internazionale ma questi nostri uomini bene interpretando la funzione umanitaria delle missioni di pace hanno fatto acquisire prestigio e stima all'Italia sia da parte delle Organizzazioni internazionali sia da parte delle popolazioni locali. Questo è stato possibile grazie ad un ottimo livello di formazione dei nostri militari favorito da quella carica umana e dei sentimenti di solidarietà che da sempre caratterizzano il popolo italiano.

Tutto questo non è però sufficiente: è necessario da un lato rilanciare la funzione civile di queste missioni attraverso un maggior sostegno alle associazioni di volontariato, alle organizzazioni non governative, alla presenza degli obiettori di coscienza che sostengano, rafforzino e supportino il dialogo e la solidarietà con le popolazioni locali e la ripresa delle normali attività civili.

Dall'altro lato però l'esperienza di questi anni dimostra le necessità di una iniziativa politica forte dell'Europa nell'area balcanica.

Sentiamo la necessità di una conferenza balcanica in grado di porre le basi

per un futuro di pace e democrazia che dia garanzia alle popolazioni locali e assicurati in tempi rapidi un allargamento e una reale integrazione di quest'area balcanica nell'ambito dell'Unione europea per uscire definitivamente dalla situazione di emergenza.

Nel merito del provvedimento ribadiamo la necessità, più volte espressa dalla Commissione difesa all'unanimità, di una legislazione di carattere generale che disciplini tutti gli aspetti delle missioni di contingenti militari all'estero, ovviamente senza espropriare il Parlamento dell'autorizzazione legislativa preventiva, all'inizio di qualsiasi spedizione all'estero di contingenti militari.

Guardiamo positivamente allo stanziamento previsto al comma 4 dell'articolo 1 per quegli interventi infrastrutturali da realizzare in favore delle truppe italiane per migliorare la qualità della vita e all'articolo 3 l'utilizzo gratuito delle utenze telefoniche in caso di indisponibilità di adeguate istanze per uso privato. Sono sicuramente elementi migliorativi rispetto ai provvedimenti precedenti che puntano a dare una risposta alla esigenza più volte manifestata dai nostri militari.

Nell'esprimere la soddisfazione per la qualità del dibattito in Commissione e in Assemblea. Non posso non notare la differenziazione nel voto su un tema così importante e delicato che riguarda la politica estera e le politiche della difesa, da parte di alcuni gruppi dell'opposizione (e della Lega nord Padania in particolare).

Lo voglio far notare all'Assemblea nell'esprimere il voto responsabile del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, perché forse quei nostri militari impegnati con qualche rischio personale e distanti dai loro cari, meriterebbero un sostegno unanime del Parlamento italiano.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI DANIELE APOLLONI, FRANCO GERARDINI E CESIDIO CASINELLI SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6303

DANIELE APOLLONI. Il problema degli incendi boschivi è argomento di

estrema attualità. Infatti, proprio nei giorni scorsi migliaia di ettari di bosco sono andati distrutti negli incendi che hanno colpito diverse regioni.

Il quadro normativo attuale in materia di incendi boschivi è delineato essenzialmente dalla legge n. 47 del 1975. Quindi, da una legge che, sebbene ancora valida, necessita di alcune modifiche soprattutto per ciò che riguarda la prevenzione degli incendi. Questa legge già attribuiva alle regioni la competenza in materia di incendi boschivi. Tuttavia, da allora, una serie di interventi di riforma hanno modificato l'organizzazione dello Stato, operando una nuova articolazione delle competenze tra Stato e regioni. Non solo, ma innovazioni sono intervenute anche nell'ambito dell'organizzazione statale, e mi riferisco all'istituzione dell'Agenzia nazionale di protezione civile avvenuta con il decreto legislativo n. 300 del 1999.

Era necessario, pertanto, adeguare la normativa vigente in materia di incendi boschivi in modo tale da offrire un quadro più organico che individuasse i diversi livelli di azione tra i vari organismi incaricati di contrastare e reprimere il fenomeno degli incendi. Si tratta di una legge che affronta il problema degli incendi non nella logica dell'emergenza ambientale, ma sulla base di interventi globali, di azioni coordinate che non siano rivolte esclusivamente allo spegnimento degli incendi, ma che abbiano come fine primario l'opera di previsione e di prevenzione.

È nell'ottica della prevenzione che è inoltre prevista l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di elementi di educazione ambientale. E proprio su quest'ultimo punto mi trovo perfettamente concorde, avendo io stesso tra l'altro presentato un ordine del giorno diretto ad ottenere i medesimi scopi.

La presente proposta trova dunque il consenso dei deputati del gruppo parlamentare Unione democratica per la Repubblica, particolarmente sensibile alla salvaguardia del territorio e del patrimonio ambientale del nostro paese.

FRANCO GERARDINI. A questo provvedimento sono state rivolte critiche ed apprezzamenti. Certamente non è, come è stato detto, una « legge manifesto »: è un giudizio non solo ingrato ma anche sbagliato. Direi invece che è una legge che va nella direzione giusta, perché interviene in maniera organica su: prevenzione, programmazione e coordinamento degli interventi, repressione dei fenomeni ecocriminali (inasprendo le pene), e introduce la nuova filosofia « meno fuoco più soldi » che rappresenta un nuovo approccio al problema degli incendi boschivi.

La novità rispetto al quadro legislativo precedente è, infatti, anche l'introduzione di meccanismi incentivanti, agevolativi da parte delle regioni per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

Anche se su questo aspetto della buona manutenzione dei boschi, che riveste una valenza strutturale per gli ecosistemi boschivi, è necessario fare di più: introdurre norme di carattere generale che, con strumenti economici e fiscali, aiutino il 66 per cento della proprietà dei boschi, che è privata, ad intervenire. L'introduzione in sintesi di un *bonus* dello Stato a chi cura e garantisce una corretta gestione di queste aree, alle quali occorrerebbe destinare ancora più risorse, così come indicato da un nostro apposito ordine del giorno.

L'introduzione e l'uso più intensivo delle tecnologie satellitari per l'attività di prevenzione e programmazione nella definizione dei piani regionali potenziamo l'intero sistema per renderlo più efficiente ai fini degli interventi a terra, per una loro massima tempestività.

La critica di centralismo è assolutamente ingiusta, e anche non veritiera. Le regioni hanno competenze importantissime e non rivestono quindi un ruolo secondario. Peraltro, alcune di esse devono darsi ancora una adeguata organizzazione nel settore.

Sulla regionalizzazione del Corpo forestale esprimo la mia convinta contrarietà. E vorrei pure sapere cosa il Polo

pensi sulla proposta di « regionalizzazione » del Corpo forestale dello Stato proposta a gran voce dalla Lega. A me sembra un esempio di scarsa coesione sul piano programmatico della coalizione di centro-destra.

Il Corpo forestale è giusto rimanga un corpo di polizia ambientale unitario e diffuso sul territorio attraverso un intelligente e razionale rapporto convenzionale e funzionale con gli enti (regionali, provinciali, comunali, enti parco, eccetera) presenti sul territorio.

Dichiaro dunque il voto favorevole sul provvedimento dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo.

CESIDIO CASINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera approva oggi la legge quadro sugli incendi boschivi. Mentre bruciava Castel Fusano e mezza Italia, molti mi domandavano: ma è necessaria una nuova legge per spegnere gli incendi, una nuova legge per punire i responsabili, una nuova legge per attuare un'efficace opera di prevenzione?

Ho risposto loro, e a me stesso, che in questo momento è necessaria, anche se non sufficiente, una nuova legge. Una legge più severa da sola non basta per risolvere il dramma degli incendi; non basta aumentare le pene (anche alla luce di altre esperienze) per frenare l'azione di piromani più o meno malati, speculatori con interessi molto diversificati, viandanti distratti e incoscienti. Occorre infatti tutta una serie di atti e adempimenti che il testo prevede, a fianco dei quali dovranno maturare, più che nel passato, sinergie, collaborazioni e capacità di coordinamento.

La legge è necessaria pure alla luce del nuovo assetto « federale » dello Stato. Anche se già nel passato erano state decentrate competenze, se si era già stabilito che si dovessero fare i piani di prevenzione a livello regionale, occorreva adeguare e aggiornare compiti e funzioni, a tutti i livelli, a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998; occorreva ridisegnare alcune attribuzioni in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 300, sul riordino dei ministeri.

Il testo, nell'individuare compiti e funzioni ai vari livelli, rispetta fedelmente le attribuzioni del decreto legislativo n. 112: lo Stato individua linee guida e direttive; le regioni redigono e approvano i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.

La Conferenza unificata interviene, anche se solo a livello consultivo, già in sede di approntamento delle linee guida da parte del Governo. Sarebbe auspicabile, ferme restando le competenze delle singole regioni e delle province autonome, che le regioni mantenessero un tavolo di consultazione e di raffronto durante la redazione dei piani, per garantire sufficiente omogeneità a strumenti che, pur nel rispetto delle peculiarità di ogni territorio, hanno il fine comune di garantire la previsione, la prevenzione e la lotta agli incendi.

È difficile, soprattutto in montagna, distinguere i confini regionali, e sicuramente tali confini non li distingue e non li rispetta il fuoco. A mio avviso sarebbe opportuno che i piani regionali prevedessero azioni coordinate per le zone di frontiera e di confine.

Altri aspetti rilevanti della legge consistono nella mirata attività formativa, in tutte le scuole, per la promozione e la crescita di una attiva educazione ambientale; nella concreta previsione di corsi specifici per gli operatori volontari.

Nella lotta attiva rimane l'azione di coordinamento dell'Agenzia per la protezione civile, per l'utilizzo della flotta aerea antincendio dello Stato. Ma gli enti regionali, che possono comunque dotarsi di una propria flotta, rimangono i veri programmatori e attori di ogni iniziativa: utilizzano proprie strutture, proprie risorse, ma anche mezzi e personale del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale. Con convenzioni e accordi utilizzano e coordinano le organizzazioni di volontariato.

I divieti e le sanzioni, proposti dal testo, sono sostanzialmente già previsti dalle attuali normative: niente di nuovo in assoluto, ma qualche segnale più forte ai trasgressori e qualche misura più severa di dissuasione paiono necessarie ed opportune.

Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria, riteniamo che già nell'immediato futuro vadano reperite altre risorse, ma non vanno dimenticati altri provvedimenti adottati dal Governo e dal Parlamento: il potenziamento della flotta antincendio, effettuato nel 1999; il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con 1.300 unità in aggiunta all'organico attuale (la legge è stata recentemente approvata).

Occorre inoltre fare uno sforzo per reperire disponibilità — che solo apparentemente sarebbero di segno negativo — per incentivare la costituzione di presidi attivi e continui contro gli incendi: i proprietari dei boschi e dei terreni interclusi, ormai abbandonati nella quasi totalità, possono e devono eseguire opere di manutenzione, pulizia e prevenzione ma è necessario un contributo pubblico.

Qualche breve nota sull'articolo 12, soppresso rispetto al testo approvato al Senato. Non mi pare che per prevenire o perseguire un reato occorra prevedere, per legge, l'istituzione di una sezione specializzata di investigatori. Dovremmo prevedere, anche per legge, un nucleo specializzato per le rapine, uno per gli scippi, uno per gli omicidi.

Le nostre forze di polizia, recentemente riorganizzate, e in particolare il Corpo forestale, possono svolgere positivamente il ruolo assegnato. Il vero problema è quello di un'integrazione delle indagini e degli interventi, di un coordinamento fattivo che possa consentire di prevenire il reato e di perseguirlo, se commesso. Per far questo non serve una norma di legge, serve più attenzione per un tipo di reato che, anche quando non causa pericolo diretto e immediato a uomini e cose, anche quando non crea grande allarme sociale, causa comunque un danno certamente non quantificabile solo in termini economici.

Presidente, colleghi, concludo annunciato il voto favorevole dei deputati del gruppo dei popolari.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEI RELATORI LUIGI OCCHIONERO E SALVATORE GIACALONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 7182

LUIGI OCCHIONERO, *Relatore per la VIII Commissione*. Con il provvedimento in esame, si richiede con urgenza l'approvazione della proroga dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2000 della normativa prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 1993, n. 185, che regola la qualità ed i limiti da rispettare per le acque di balneazione.

Il provvedimento in esame è dovuto al persistere di fenomeni di eutrofizzazione in alcuni tratti non secondari di coste del Tirreno, dell'Adriatico ed in numerosi laghi dell'Italia settentrionale. Il provvedimento in esame è caratterizzato da necessità ed urgenza, dovute sia alla stagione balneare ormai iniziata, sia al danno che potrebbe derivare dalla sua mancata approvazione per l'economia di moltissime aziende turistiche familiari e per molte altre attività economiche (penso alla pesca e ad altro). La proroga prevista, nello stesso tempo, non causa né danni né preoccupazioni, sia per i bagnanti sia più in generale per la salute pubblica. La deroga rispetto ai valori è subordinata al fatto che questi dipendano solo da fenomeni di eutrofizzazione: non si fa riferimento, dunque, a cause come gli scarichi di sostanze chimiche, i rifiuti urbani e gli scarichi industriali.

La proroga, circoscritta dunque al fenomeno dell'eutrofizzazione, riguarda sostanzialmente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 109 del 1993, in base ai quali, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76 del 1975 (dovuta al crescente inquinamento delle acque).

La deroga dei valori è subordinata al fatto che essi dipendano solo ed unicamente da fenomeni di eutrofizzazione, quindi non da un inadeguato sistema di depurazione. Iniziative positive per quanto riguarda la depurazione sono state as-

sunte dal Governo nazionale, con l'approvazione della legge n. 35 del 1977 e con la definizione di un piano straordinario di compeltamento e razionalizzazione dei sistemi di depurazione.

Tuttavia, dobbiamo constatare che a tutt'oggi il sistema è insufficiente ed in notevole ritardo, basti pensare a grandi città, a grandi regioni e a grandi territori.

L'articolo 1 prevede a una proroga di termini, relativamente alla disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185.

Dato il contenuto del decreto n. 109, la proroga riguarda gli articoli 1 e 2, quelli nei quali si stabilisce la possibilità di derogare agli ordinari parametri riguardanti la presenza di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione e si indicano gli adempimenti da parte delle regioni che facciano uso di tale possibilità derogatoria.

Il termine sopra indicato risulta essere scaduto alla data del 31 dicembre 1999. Infatti l'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito in legge con legge 9 luglio 1999, n. 220, ha stabilito che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 109 del 1993 rimanessero in vigore fino a tale data.

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 109 del 1993 dispone che, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 — attuata nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 — e comunque per non oltre un triennio dall'entrata in vigore del medesimo decreto — i valori limite dell'ossigeno disciolto, che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, possano essere compresi tra 50 e 170 (mentre invece, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 essi dovrebbero essere pari rispettivamente a 70 e a 120). Il provvedimento regionale di deroga ai valori limite fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, è comunque subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite di cui al medesimo decreto del

Presidente della Repubblica dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione, cioè fenomeni che non comportano danni per la salute umana (articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 109 del 1993).

L'articolo 2 del decreto-legge citato determina gli adempimenti a carico delle regioni che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1. In particolare vanno indicati i tratti di costa a cui riferire i valori limite e la durata temporale di applicazione, le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza. Le regioni hanno, inoltre, l'obbligo di far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un rapporto dettagliato sui risultati del programma di sorveglianza e degli interventi realizzati nel corso dell'anno per prevenire il fenomeno dell'eutrofizzazione.

La disposizione di proroga non appare in contrasto con la normativa comunitaria vigente. La direttiva del Consiglio 76/160 CEE, infatti, quanto all'ossigeno disciolto, non indica alcun valore alla colonna I dell'Allegato alla direttiva (che ai sensi dell'articolo 3 ha valore prescrittivo), mentre indica i valori di 80-120 alla colonna G dell'Allegato stesso. Per tali valori lo stesso articolo 3 contiene una semplice raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché questi si sforzino di rispettarli come valori-guida.

L'articolo 2 detta le disposizioni per l'entrata in vigore per la quale viene indicato il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

È necessaria una più incisiva azione legislativa nazionale e di controllo per quanto riguarda la complessità delle acque, della loro qualità ed anche dell'inquinamento. Contemporaneamente vi sono l'impegno e l'iniziativa da parte del Governo ad investire sulla qualità dell'ambiente, sul risanamento delle acque e sulla manutenzione del territorio, nonché sulla valorizzazione.

Oggi ci si chiede — lo impongono i tempi — l'approvazione del provvedimento, lasciando ad altri tempi ed altre iniziative il riordino di un tema così

complesso ma anche urgente per tutte le forze economiche e non solo economiche del nostro paese.

SALVATORE GIACALONE, *Relatore per la XII Commissione*. Il disegno di legge in esame prevede una proroga dei termini, sino al 31 dicembre 2000, delle discipline previste dal decreto n. 109 del 1993. Tale decreto apportava modifiche, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE 76/160 e a valere per un triennio, al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e alla disciplina dei limiti in materia di acque di balneazione anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva.

La proroga riguarda la possibilità di derogare ai valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione.

La norma di recepimento della direttiva CEE 76/160 che ha per oggetto i « requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione » consente all'articolo 9 la deroga ai valori fissati nella tabella allegata per PH, colorazione, trasparenze e per talune sostanze allorché le acque di balneazione si arricchiscano di esse, superando i valori limiti fissati, per cause naturali.

La disposizione di proroga pertanto non è in contrasto con la normativa comunitaria vigente che per i valori di ossigeno disciolto indicati alla colonna G dell'Allegato « *raccomande* » ma non « *prescrive* » agli Stati membri di sforzarsi di rispettarli come valori guida.

La proroga ha numerosi precedenti legislativi: il decreto-legge n. 542 del 1996, il decreto-legge n. 156 del 1998 ed anche il n. 127 del 1999 che da ultimo ha esteso alla data del 31 dicembre 1999 le disposizioni del decreto-legge n. 109 del 1993.

I valori limite di ossigeno disciolto, che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, possono essere compresi tra 50 e 170, mentre il decreto-legge n. 470 del 1982 indica valori di riferimento compresi tra 70 e 120. Tuttavia il provvedimento regionale di deroga ai valori limite fissati dalla direttiva comunitaria è comun-

que subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite dipende esclusivamente da fenomeni di « eutrofizzazione », fenomeno che non comporta alcun pregiudizio per la salute umana.

Considerato pertanto che il provvedimento di proroga non è di alcun pregiudizio per la tutela della salute dei bagnanti mentre il mancato accoglimento comporterà sicuramente dei gravissimi danni economici per molte delle nostre stazioni balneari se ne raccomanda la rapida approvazione.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 25 luglio 2000:

a pagina V, prima colonna, all'ottava riga, la parola « quarantuno » si intende sostituita dalla parola: « quarantadue »;

a pagina 75, prima colonna, alla trentatreesima riga, la parola « quarantuno » si intende sostituita dalla parola: « quarantadue »;

a pagina 130, prima colonna, nell'intervento del deputato Bono, alla quarantacinquesima riga, la parola « assestamento » si intende sostituita dalla parola « accertamento »;

a pagina 130, seconda colonna, nell'intervento del deputato Bono, alla quarta riga, la parola « assestamento » si intende sostituita dalla parola « accertamento »;

a pagina 150, seconda colonna, nell'intervento del deputato Calzavara, alla ventisettesima riga, le parole « di un anno. » si intendono sostituite dalle parole « di due anni. »;

a pagina 151, prima colonna, nell'intervento del deputato Calzavara, alla tredicesima riga, le parole « il senatore a vita Giovanni » si intendono sostituite dal nome « Umberto ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23,30.